

S T A T U T O

del

"TRENTINO EXPORT - Consorzio per l'esportazione fra piccole e medie aziende industriali ed artigiane della Provincia di Trento - Società Cooperativa"

ART. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Trento, la Società consortile sotto forma di Società Cooperativa con la denominazione di

"TRENTINO EXPORT - Consorzio per l'esportazione fra piccole e medie aziende industriali ed artigiane della Provincia di Trento - Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 2 (Durata)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio è basato sui principi di mutualità e non ha fini di lucro.

Esso si propone, quali finalità esclusive, di assicurare ai propri soci le migliori condizioni economiche per favorirne l'esportazione dei prodotti e, anche disgiuntamente, di assisterli nelle attività necessarie per realizzarla.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli Amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 4 (Oggetto sociale)

In relazione allo scopo mutualistico della Società, così come definito nell'articolo precedente, nonché ai requisiti ed agli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società ha come oggetto quello di agevolare le piccole e medie imprese associate, industriali o artigiane, della Provincia di Trento, nelle operazioni economiche con l'estero.

In particolare si prefigge di:

a) curare la raccolta di notizie utili relative ad imprese consorziate per la diffusione nei mercati esteri e prestare alle imprese stesse idonea assistenza per lo sviluppo delle

esportazioni;

- b) promuovere, organizzare e disciplinare la partecipazione collettiva di imprese consorziate a mostre e fiere all'estero, fornendo ogni assistenza all'uopo necessaria;
- c) dare ogni possibile collaborazione per la migliore riuscita di iniziative di esportazione delle singole imprese consorziate;
- d) incoraggiare la partecipazione di delegati di gruppi omogenei di soci a missioni economiche italiane nei Paesi esteri;
- e) assistere i soci nella trattazione ed acquisizione di affari, compresa la prestazione avente carattere di intermediazione commerciale;
- f) dare informazioni sulla tecnica doganale di esportazione dei singoli prodotti dall'Italia e sui rimborsi di diritti relativi alle esportazioni;
- g) effettuare ricerche e studi di mercato all'estero e svolgere azioni pubblicitarie, eventualmente anche mediante la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi;
- h) creare apparati distributivi verso l'estero e relativa promozione commerciale;
- i) prestare ai soci assistenza tecnica e consulenza aziendale;
- l) promuovere eventuali acquisti in comune di materie e semilavorati;
- m) gestire servizi comuni anche conseguenti ad interventi legislativi o amministrativi a favore delle piccole e medie industrie ed imprese artigiane;
- n) stipulare convenzioni collettive nell'interesse dei soci nei limiti dell'oggetto sociale;
- o) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese.

ART. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le piccole e medie imprese, industriali o artigiane, con unità produttive nella Provincia di Trento, Enti ed Associazioni interessati all'attività del Consorzio.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

ART. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione delle generalità complete del rappresentante legale dell'impresa che sottoscrive la domanda;

- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta dall'impresa;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci e il libro dei verbali delle Assemblee.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale, con la sottoscrizione ed il versamento, a norma dell'art. 19, della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo la modalità che verranno stabilite dall'Assemblea;

d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Società.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

ART. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso volontario, esclusione, scioglimento o messa in liquidazione.

Le quote dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società.

ART. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Società.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta, tramite qualunque mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, o presentarla personalmente al Consiglio d'Amministrazione che ne prende atto mediante deliberazione informandone il socio uscente.

Il recesso diviene efficace con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è presentata almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 (Esclusione)

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;

b) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla Società o sia rilevata la sussistenza di procedure concorsuali a carico del socio;

c) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

ART. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in tema di recesso sono comunicate ai soci destinatari con qualunque mezzo.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

ART. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota eventuali crediti del socio, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

ART. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le precedenti disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'Assemblea, qualora la Società decida di ammettere soci sovventori, delibera in ordine:

- a) ai conferimenti ed alle azioni dei soci sovventori, nonché alle modalità di emissione;
- b) alla alienazione delle azioni dei soci sovventori;
- c) al recesso dei soci sovventori.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, qualora ammessi a partecipare alla Società;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17;
- c) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori, qualora questi siano ammessi a partecipare alla Società;
- d) da ogni altra riserva costituita dalla Assemblea e prevista per legge o per statuto.

ART. 16 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sull'approvazione del ristorno e sulle modalità di

attribuzione degli stessi proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ai sensi dell'art. 2545 sexies C.C..

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) alle eventuali riserve di cui all'art. 15, lettera d) del presente statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ART. 18 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente onorario;
- e) il Collegio Sindacale.

ART. 19 (Assemblee)

L'Assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

ART. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. approvare il bilancio e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
2. deliberare sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente statuto;
3. eleggere il Presidente onorario, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. procedere alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto eventualmente deputato al controllo contabile;
5. determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto eventualmente deputato al controllo contabile;
6. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali quelli che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile;
7. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;
8. stabilire per ogni esercizio la misura e le modalità del concorso dei soci alla copertura delle spese previste dall'art. 7, comma 2, lettera c);
9. deliberare sulla compravendita di immobili;
10. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge o dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Società;
2. deliberare in ordine alla nomina dei liquidatori nonché determinarne i relativi poteri, nell'osservanza delle disposizioni di cui all' art. 2487 C.C..

ART. 21 (Convocazione, costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio sindacale e da almeno un quinto dei soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano

presenti almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni devono essere assunte col voto favorevole dei tre quarti dei votanti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 22 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa di voti a scrutinio segreto, con facoltà di ciascun socio di far rilevare palesemente il proprio voto, ove lo richieda.

ART. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche sono presenti in Assemblea a mezzo del rappresentante legale o di delegato munito di procura scritta.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega rilasciata per iscritto.

Le deleghe devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, con prova e contro-prova.

Quando almeno un terzo dei soci lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

ART. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal segretario e dai due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al

presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

ART. 25 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Presidente onorario, e da tre a dieci Consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci.

Il Consiglio sarà integrato con i rappresentanti degli Enti pubblici che provvedimenti legislativi dovessero prevedere come membri di diritto.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica oltre il periodo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

ART. 26 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365, comma secondo, del Codice Civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può demandare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo, che delibererà sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita, con le limitazioni e le modalità ivi indicate.

Periodicamente gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

ART. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri

Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta del Presidente o di Amministratore delegato, questi devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, qualora nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

ART. 30 (Presidente)

Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e ordine di giurisdizione.

Tra l'altro, allo stesso competono le funzioni inerenti alla struttura interna della Società, nonché alla vigilanza sulla corretta tenuta dei documenti e dei libri sociali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

La firma del Presidente impegna validamente la Società di fronte ai terzi senza necessità di formalità ulteriori.

ART. 31 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 32 (Compiti e deliberazioni dei Sindaci)

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta gestione della Società, sull'osservanza della legge e dello statuto.

Al Collegio Sindacale, che deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, è attribuito anche il controllo contabile.

I sindaci devono essere invitati ed assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale delibera a maggioranza di voti.

ART. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, qualora ammessi a partecipare alla Società;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 35 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio sociale)

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore, qualora emesse e offerte in sottoscrizione ai soci, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per gli eventuali dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37 (Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, operano le vigenti disposizioni di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.

F.to: Penzo Andrea

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)